



ATTO DI CONVENZIONE TRA INAIL E CNPR IN TEMA DI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DI INVALIDITÀ E DI INABILITÀ

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma, P.le Giulio Pastore 6, codice fiscale 01165400589, che di seguito verrà indicato con la denominazione Inail rappresentato dal Presidente Prof. Massimo De Felice,

e

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e periti commerciali, con sede sociale in Roma, Via Pinciana n.35 codice fiscale 80059790586, di seguito denominata Cnpr, rappresentata dal suo Presidente, Luigi Pagliuca,

VISTO

- il decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.509 che riconosce Cnpr Ente gestore della previdenza ed assistenza obbligatoria nei confronti dei propri associati;
- lo statuto Cnpr approvato con Decreto interministeriale del 17 dicembre 2013 ed il Regolamento, in particolare agli artt. 21, 22, 23 e 24, che prevedono la erogazione delle pensioni di inabilità e di invalidità in favore dei propri iscritti;
- il disciplinare per l'accertamento della Inabilità e della Invalidità;
- che la normativa della Cnpr, pur formulata in modo specifico per gli iscritti a detto Ente, può trovare immediata ed agevole applicazione da parte del personale sanitario dell'Inail con riferimento all'accertamento delle condizioni di invalidità/inabilità ed altre situazioni patologiche funzionali a specifiche prestazioni;
- che il Regolamento Cnpr, prevede che l'accertamento tecnico-sanitario dello stato patologico dell'iscritto finalizzato alle diverse prestazioni erogate dalla Cassa - per la domanda di pensione di inabilità, dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; per la domanda di pensione di invalidità, della riduzione in modo continuativo a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione, determinata da infermità o difetto

fisico o mentale successivi all'iscrizione ovvero, se preesistenti, conseguenti ad aggravamento o all'insorgenza di nuove infermità sopraggiunte che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa - possa essere demandato ad una Struttura pubblica o ad un Ente pubblico di dimensione nazionale con il quale Cnpr stipula un'apposita Convenzione;

PRESO ATTO

della richiesta pervenuta dalla Cnpr di stipulare detta convenzione con l'Inail, al fine di poter disporre di uno strumento rapido ed efficace per l'accertamento medico-legale del requisito tecnico sanitario necessario per l'accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali riconosciute agli iscritti alla Cnpr relativamente alle pensioni d'invalidità ed ai superstiti, alle successive revisioni delle stesse, allo svolgimento delle visite di appello, nonché lo svolgimento di consulenza medico-legale in sede di ricorso giudiziario in materia.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

L'Inail, su richiesta della Cnpr, provvede tramite i propri medici all'effettuazione, su tutto il territorio nazionale, degli accertamenti necessari all'attribuzione e alla revisione delle pensioni di invalidità, di inabilità e di reversibilità o indiretta in qualità di figlio inabile, in base alle disposizioni statutarie e regolamentari sopra richiamate, nei casi di prima domanda, nel caso di ricorso extragiudiziale avverso la negata concessione degli stessi, per la successiva verifica periodica della permanenza dello stato di invalidità/inabilità, una volta attribuita la prestazione.

L'Inail garantisce, inoltre, la consulenza tecnica medico-legale necessaria alla tutela in sede giudiziaria determinandone gli oneri a carico della Cnpr.

La Cnpr incarica il Medico Convalidatore Centrale Inail, o il suo sostituto, comunicando il nominativo ed il recapito del proprio iscritto e trasmettendo la documentazione sanitaria di interesse per l'accertamento, con i mezzi di maggiore tempestività e regolati in separato atto di flusso.

Il professionista al quale è affidato l'incarico, tramite il Medico Convalidatore Centrale Inail, o il suo sostituto, provvederà a convocare l'iscritto alla Cnpr tramite utilizzo di posta elettronica certificata (pec).

I medici destinatari degli incarichi sono tutti i sanitari di ruolo dell'Inail, siano essi in regime di attività libero professionale intramuraria che extramuraria, secondo le specifiche normative di riferimento. Ove necessario l'incarico potrà essere affidato anche ad un medico che svolge per l'Inail attività in regime di "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni".

Articolo 2

Medico Convalidatore Centrale

Con apposito e separato incarico sarà individuato, tra i medici di ruolo in attività dell'Inail, il professionista che svolgerà l'incarico di Medico Convalidatore Centrale, e il suo sostituto, al quale sarà affidato sia l'incarico di coordinamento delle attività medico legali di cui alla presente convenzione, sia di validazione degli accertamenti svolti sul territorio, nonché di valutazione documentale dei casi che secondo regolamento della Cnpr richiedono il parere del medico Convalidatore Centrale.

Articolo 3

Modalità di accertamento

La Cnpr incarica – per il tramite del Medico Convalidatore Centrale di cui all'art. 2 – il medico Inail appartenente alla sede più vicina alla residenza dell'iscritto alla Cnpr, comunicando il nominativo ed i recapiti del proprio iscritto (indirizzo, numero telefonico, pec) nonché trasmettendo la documentazione sanitaria di interesse per l'accertamento/incarico da espletare, mediante pec o con altre modalità concordate tra le parti.

Di norma tutti gli accertamenti sanitari dei requisiti di invalidità/inabilità sono svolti mediante visita diretta degli iscritti, fatta salva quanto previsto per il Medico Convalidatore Centrale all'art. 2. Nell'ipotesi di ricovero presso ospedali o case di cura, ovvero di impossibilità clinica dell'interessato a recarsi presso la sede in cui è stato convocato, documentata da certificato medico motivato, la visita medica, o l'eventuale Collegio medico di appello, verrà effettuata al domicilio o comunque nel luogo in cui si trova l'assicurato.

Alla visita di accertamento dello stato di inabilità/invalidità, l'iscritto alla Cnpr può farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia. Le visite mediche saranno svolte al di fuori dell'orario di servizio e nel rispetto di tutte le norme autorizzative che regolano l'attività libero professionale dei medici Inail.

Il medico incaricato effettua l'accertamento sanitario e trasmette al Medico Convalidatore Centrale, tramite pec, il relativo processo verbale, il quale ne valida il contenuto e lo inoltra alla Cnpr, tramite pec, di norma entro 60 (sessanta) giorni e non oltre i 90 (novanta) giorni dalla data di incarico, fatti salvi i casi per i quali l'iscritto Cnpr non accedesse all'invito formulato dal medico Inail entro i termini da quest'ultimo indicati ovvero concordati per le vie brevi. Della impossibilità all'espletamento della visita medica, nei termini di cui sopra, il sanitario incaricato darà tempestiva informazione a Cnpr, tramite il Medico Convalidatore Centrale.

Gli accertamenti specialistici ritenuti necessari dal medico incaricato, o dal Collegio medico, per definire il caso, verranno da quest'ultimo prescritti ed effettuati da propri fiduciari. La regolazione di tale prestazione verrà effettuata direttamente dalla Cnpr.

L'accertamento di prima visita, quello disposto per la revisione dei requisiti sanitari e la visita medica collegiale di appello, saranno stilati utilizzando appositi modelli concordati successivamente tra le parti.

Articolo 4

Ricorso e visita medica collegiale di appello

In caso di ricorso avverso il giudizio medico, secondo le disposizioni statutarie della Cnpr, il Medico Convalidatore Centrale, o il suo sostituto, dispone la visita medica collegiale di appello in Roma. Quest'ultima è svolta da tre medici incaricati dalla Cnpr, sempre per il tramite del Medico Convalidatore Centrale, scelti secondo quanto previsto all'art. 1 della presente Convenzione, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio di appello, tale ruolo viene rivestito dal Medico Convalidatore Centrale, o dal suo sostituto.

Anche per la presente visita collegiale vale la tempistica prevista all'art. 3 per la consegna del relativo processo verbale.

Articolo 5

Scambio di informazione

In attuazione della Convenzione potranno condividersi in rete adeguate piattaforme informatiche, con idonei profili autorizzativi, per scambiare informazioni su avvio del procedimento, stato di avanzamento degli accertamenti ed esito degli stessi.

Articolo 6

Compensi

Gli oneri a carico della Cnpr relativi al servizio di accertamento sanitario, vengono fissati come di seguito:

- euro 300,00 (trecento//00) per ogni accertamento di visita diretta,
- euro 75,00 (settantacinque//00) per ogni validazione del medico Convalidatore Centrale
- euro 350,00 (trecentocinquanta//00) al singolo medico, per partecipazione e rilascio pratiche in collegio di appello
- euro 500,00 (cinquecento//00) per singolo medico, per ogni accertamento di visita diretta o collegio medico svolti a domicilio o nel luogo ove si trova l'iscritto
- euro 75,00 (settantacinque//00) per redazione di parere scritto reso sugli atti dal Medico Convalidatore Centrale su specifica richiesta della Cnpr
- euro 500,00 (cinquecento//00) per ogni incarico come Consulente Tecnico di parte nel ricorso amministrativo o giudiziario, indipendentemente dall'esito, comprensivo di: esame atti, partecipazione alle operazioni peritali rientranti nella provincia di competenza e redazione di eventuali note critiche.
- Tutti gli oneri a carico della Cnpr sopra indicati sono al netto dell'Iva.

Le somme di cui sopra verranno aumentate a partire dal secondo anno di applicazione della presente convenzione, in misura pari al 75 per cento dell'aumento dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat.

Articolo 7

Rapporti Finanziari

La Cnpr è tenuta a corrispondere direttamente al medico che ha svolto l'accertamento i compensi per le prestazioni ottenute entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta fiscalmente documentata, fermo restando le modalità stabilite dall'Inail con i propri medici previste dal Regolamento dell'attività libero professionale intramuraria ed extramuraria. Ai fini della liquidazione la parcella deve contenere i dati identificativi del medico incaricato, dell'iscritto sottoposto a visita, del tipo di prestazione svolta.

Articolo 8

Sicurezza e riservatezza delle informazioni

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016.

Tutti i soggetti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Articolo 9

Attività formative, di aggiornamento e di monitoraggio delle procedure

I due Enti, di comune accordo, individueranno eventuali bisogni formativi e cureranno le attività di aggiornamento del personale sanitario destinatario degli incarichi di cui alla presente convenzione con le modalità più appropriate e con la finalità di un costante miglioramento delle performance, nel rispetto della economicità delle iniziative.

Articolo 10

Controversie

Le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, saranno devolute alla cognizione del Foro di Roma.

Articolo 11

Spese

La presente Convenzione sarà registrata, solo in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12
Durata della convenzione

La presente Convenzione ha durata di trentasei mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione e non può essere tacitamente rinnovata.

La Convenzione potrà essere rinnovata e aggiornata tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento di ciascun Ente all'altro.

Durante la vigenza della Convenzione, ciascuna delle parti potrà recedere dalla stessa con preavviso di sei mesi tramite formale comunicazione da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Roma,

Il Presidente CNPR
Luigi Pagliuca

Il Presidente INAIL
prof. Massimo De Felice

(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)